

ANCHE PRIMA CHE IL BANDO SIA PUBBLICATO

Gare, responsabilità precontrattuale della p.a.

La pubblica amministrazione risponde per responsabilità precontrattuale anche prima dell'aggiudicazione e anche per comportamenti antecedenti la pubblicazione del bando di gara. Lo ha stabilito l'Adunanza plenaria del Consiglio di stato con la pronuncia del 4 maggio 2018 n.5 su una questione che era stata rimessa alla seduta plenaria dalla sezione terza con decisione del 24 novembre 2017, n.5491. I giudici hanno affermato che anche nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza e che, se violate, incidono sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali. Nei procedimenti ad evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, ha detto l'Adunanza plenaria, «anche prima e a prescindere dell'aggiudicazione, in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento». Non solo.

La sentenza ha affermato che la responsabilità precontrattuale della p.a può essere collegata anche a comportamenti anteriori al bando oltre che da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all'esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede. Per fare valere questa responsabilità, però, il privato deve non solo dimostrare la propria buona fede soggettiva (affidamento incolpevole rispetto al presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorre che la violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo. Infine, il privato deve provare sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione.

—© Riproduzione riservata—

